

Autorizzazioni semplificate

La legge regionale della Lombardia n. 52 del 16.08.1982 permette di presentare istanza di autorizzazione ed esercizio estendimenti elettrici ed opere accessorie con "procedura semplificata" per il rilascio del decreto di autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle linee elettriche di media tensione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/1982 e s.m.i., procedura che prevede la raccolta di tutti i pareri degli enti competenti PRIMA di presentare l'istanza in Provincia. Successivamente, gli uffici provinciali, sulla base dell'autodichiarazione firmata dal richiedente, di aver ottenuto tutti i pareri necessari delle Amministrazioni competenti e l'assenso dei proprietari degli immobili interessati, emettono il provvedimento finale di autorizzazione. Si precisa, comunque, che gli uffici possono richiedere in qualsiasi momento una copia dei pareri raccolti.

Possono presentare istanza sia i distributori locali di energia elettrica sia i produttori privati da F.E.R.: in entrambi i casi menzionati, il decreto di autorizzazione alla costruzione ai sensi del sopramenzionato art. 7 non ha valenza di dichiarazione di pubblica utilità.

Nel caso dei privati produttori di energia (precedentemente autorizzati a loro nome e per loro conto), se richiesta voltura delle opere ed esercizio o, anche solo ed esclusivamente, l'esercizio (ovvero circolazione di e.e.), è necessaria la presentazione di successiva istanza di voltura, per quanto necessario, a richiesta del subentrante (gestore locale della rete di distribuzione) dell'atto di autorizzazione ottenuto dal suddetto privato produttore di e.e.. La richiesta di voltura, provvista di marca da bollo dell'importo di € 16,00, deve necessariamente essere fornita di quanto segue: 1. versamento oneri istruttoria; 2. dichiarazione di consenso alla voltura dell'atto intestato (e per quanto ritenuto necessario da entrambe le parti) alla società che gestisce la locale rete di distribuzione dell'energia elettrica, vidimata e timbrata dal Procuratore, o legale rappresentante, della società titolare dell'iniziale atto di autorizzazione.

Autorizzazioni con dichiarazione di pubblica utilità

La legge regionale della Lombardia n. 52 del 16.08.1982 permette di presentare istanza di autorizzazione ed esercizio estendimenti elettrici ed opere accessorie con dichiarazione di "pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità" delle opere da realizzare, procedura che è propedeutica all'avvio di una successiva procedura di asservimento coattivo ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Durante l'istruttoria, in particolare, oltre all'approvazione del tracciato proposto dal Gestore locale della rete si approva anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni per i quali non è stato possibile ottenere un contratto di servitù bonario per la posa della linea e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Possono presentare istanza sia i distributori locali di energia elettrica sia gli autoproduttori da F.E.R. La normativa nazionale di riferimento per la presentazione istanze di elettrodotti ed o.a. con dichiarazione di pubblica utilità è il D.P.R. 327/2001 e s.m.i. mentre il riferimento normativo della Regione Lombardia a cui è vincolata la richiesta di autorizzazione è la Legge Regionale n. 52 del 16.08.1982 ed s.m. ed i. ex artt. 2 e 3.

Modalità di presentazione istanze

L'istanza deve essere predisposta utilizzando l'opportuno modello di domanda presente sul sito internet della Provincia di Lodi, unitamente alle presenti istruzioni: deve essere firmata in formato digitale (.p7m) dal legale rappresentante dell'azienda e deve essere inviata, insieme agli allegati, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della Provincia di Lodi.

I documenti tecnici digitali da allegare all'istanza (anch'essi prodotti in formato ".pdf" e firmati ".p7m" ed eventualmente compressi in formato *.zip) sono elencati qui di seguito:

- elaborato tecnico, firmato da tecnico competente, che dovrà contenere: descrizione sintetica delle opere da realizzare, le caratteristiche fisiche ed elettriche dei conduttori (sia aerei che interrati), elenco degli apparecchi elettrici che saranno contenuti nella cabina e le modalità di collegamento alla rete esistente, l'indicazione degli eventuali attraversamenti/parallelismi necessari e l'indicazione degli eventuali vincoli ai sensi dell'art. 4 comma 5 della medesima legge regionale, sezioni degli

scavi ed eventuali prospetti delle cabine in muratura, corografia scala 1:10000 del tracciato da autorizzare;

- copia del preventivo rilasciato dal gestore locale della rete e copia della sua accettazione da parte dell'autoproduttore;
- dichiarazione ai sensi dpr. 445/2000 di "aver ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati ed il parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti";
- n° 1 copia della planimetria del tracciato da autorizzare in scala 1:2000 firmata digitalmente.
- attestazione versamento oneri di istruttoria (si veda paragrafo sotto dedicato).

Attenzione: la suddetta dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. *"di aver ottenuto i pareri favorevoli delle Amministrazioni Pubbliche competenti"* si riferisce anche alle interferenze / parallelismi / aree di vincolo interessate dalle opere da realizzare, per le quali risulta necessario reperire l'atto di assenso presso il competente soggetto pubblico e/o privato. A titolo di esempio, oltre al necessario nulla osta dell'ex Ministero Comunicazioni di Milano attualmente denominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DIVISIONE X – ISPETTORATO TERRITORIALE LOMBARDIA, ed all'altrettanto necessario ex MISE di Bologna ed attualmente denominato Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia (UNMIG) dell'Italia Settentrionale (sempre con sede in Bologna) ma facente parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Energia - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, si elencano alcuni degli atti di assenso, non esaustivi che con maggiore frequenza, devono essere ottenuti, anche con eventuali prescrizioni :

- nulla osta del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova;

- nulla osta Comune o Comuni di ubicazione impianti;

- nulla osta attraversamento Strade Provinciali (Provincia di Lodi - Area Infrastrutture, Lavori Pubblici, Trasporti), se necessario;

- nulla osta attraversamento Strade Comunali;

- nulla osta attraversamento corsi d'acqua;

- permesso a costruire/DIA/SCIA per le eventuali cabine elettriche di nuova costruzione;

- nulla osta o parere Parchi Regionali o Riserve (L.R.86/83, D.Lgs.490/99 art.146 ora D.Lgs.42/04), se necessari;

- nulla osta o parere delle società per distribuzione gas naturale insistenti nel territorio ubicazione nuovi impianti, ove necessario;

- nulla osta o parere della società che gestisce il S.I.I., laddove necessario;

Oneri di istruttoria

Gli oneri sono stabiliti da apposita delibera provinciale da versare nei modi descritti di seguito, indicando il/i comune/i nel/i quale/i si intendono realizzare le opere elettriche ed il numero della planimetria/cartella:

- Pagamento tramite procedura PagoPa su c/c bancario intestato alla Provincia di Lodi con la seguente causale: "Linee elettriche art. 7 (nel caso di procedure semplificate) oppure artt. 2,3 (nel caso di Autorizzazioni in pubblica utilità) - disegno/cartella n° ... ovvero AUT_....LOM"

Assolvimento imposta di bollo

In merito all'istanza di autorizzazione: dovrà essere presente una marca da bollo da 16 euro sull'istanza firmata.

Inoltre, nella "Relazione tecnica descrittiva" e planimetria allegate, descriventi le opere e tracciati degli elettrodotti, presentata dalla società istante, deve essere consegnata una copia autenticata dalla società richiedente con la presenza di marche da bollo dell'importo di 0,52 € sulla prima pagina (o foglio scritto) e su ogni successiva quarta pagina (o foglio scritto) consecutiva al numero precedente.

Comunicazioni di messa in esercizio degli elettrodotti autorizzati ai sensi della Legge Regionale della Lombardia n. 52 del 16.08.1982.

Ai sensi del comma 82 - art. 3 della Legge Regionale n. 1 del 5 Gennaio 2000, la Regione Lombardia ha delegato alle Province lombarde le funzioni in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio e successivo collaudo degli impianti elettrici aventi tensioni di esercizio fino a 150 kV e, tali funzioni, sono regolate dalla Legge Regionale n° 52 del 16.08.1982 e s.m. ed i.

In particolare, ai sensi degli artt. 10 e 11 della suddetta Legge Regionale n° 52 del 16.08.1982 e s.m. ed i., i soggetti competenti devono presentare comunicazione di messa in esercizio, da almeno un anno, degli impianti elettrici autorizzati e pertinenti opere accessorie, affinché gli uffici provinciali provvedano ad avviare la procedura di collaudo.

Tale comunicazione di messa in esercizio dovrebbe contenere in particolare:

- la dichiarazione di effettiva costruzione e messa in esercizio, da almeno un anno, delle linee oggetto del decreto di autorizzazione;
- la dichiarazione che sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere ed in particolare, che gli impianti e le relative opere accessorie oggetto di autorizzazione sono stati costruiti con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo quanto previsto dal D.P.R. 21 giugno 1968 n° 1062 e dalle successive norme vigenti in materia;
- la dichiarazione che gli impianti e pertinenti opere accessorie oggetto di autorizzazione sono stati messi in esercizio da oltre tre anni e hanno funzionato regolarmente sino alla data di presentazione della richiesta di collaudo;
- la dichiarazione che gli impianti elettrici autorizzati sono conformi e rispondono al progetto ed alle prescrizioni tecniche stabilite nell'autorizzazione stessa;
- la dichiarazione che, nella costruzione e nella messa in esercizio degli impianti, sono state adottate tutte le misure di sicurezza previste dall'art. 9 della L.R. 52/1982.

Al fine di non confondere fra loro gli impianti elettrici, si richiede che la S.V. rilasci le suddette dichiarazioni per ogni impianto, citando nell'oggetto anche la data ed il numero del relativo decreto di autorizzazione.

E' inoltre previsto il pagamento, da esibire unitamente alla richiesta di collaudo, degli oneri di collaudo, pari a euro 100,00, per ogni pratica/cartella/disegno autorizzata e per la quale viene presentata istanza di collaudo. Gli oneri di collaudo sono previsti, come gli altri oneri istruttori, dalla Delibera del Presidente della Provincia di Lodi.

Le istanze da presentare per il collaudo devono essere munite anch'esse di marca da bollo dell'importo di 16 euro. L'istanza di collaudo ex artt. 10 ed 11 L.R. 52-1982 deve essere predisposta utilizzando l'opportuno modello di domanda presente sul sito internet della Provincia di Lodi.